

Codice A1614A

D.D. 16 maggio 2022, n. 203

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.2.1 - Azione 1: "Progetti Pilota nel Settore Forestale". Rettifiche al bando n. 1/2022 di cui alla D.D. n. 160/A1614A del 20.04.2022.



ATTO DD 203/A1600A/2022

DEL 16/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.2.1 – Azione 1: “Progetti Pilota nel Settore Forestale”. Rettifiche al bando n. 1/2022 di cui alla D.D. n. 160/A1614A del 20.04.2022.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, il Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e il Regolamento (UE) n. 652/2014.

Considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato, in primis, dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed è stato, a seguito di modifiche per l'anno 2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e recepito con D.G.R. n. 23 – 2324 del 20 novembre 2020;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

vista la Decisione della Commissione n. C (2021) 7355 del 06.10.2021 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022 e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015 e s.m.i.;

vista la DGR 30 - 4264 del 3 dicembre 2021 con cui è stato approvato il recepimento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ora 2014-2022, della Regione Piemonte, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2020)7355 del 6 ottobre 2021 delle proposte di modifica anno 2021 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220.

Considerato che il sopraindicato PSR 2014-2022 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 16, "Cooperazione" la quale incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti e al cui interno è prevista l'operazione 16.2.1 – Azione 1 "Progetti Pilota nel settore Forestale";

vista la D.G.R. n. 50-8035 del 7.12.2018 che ha approvato gli indirizzi e le disposizioni attuative relative al settore forestale dell'Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI" e dell'Operazione 16.2.1 - azione 1 "Progetti pilota nel settore forestale", modificando le D.G.R. n. 35-3658 del 20.07.2016 e n. D.G.R. 35-4120 del 24.10.2016.

considerato che la D.G.R. n. 50-8035 del 7.12.2018 ha individuato nel Settore Foreste ora incardinata nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a monitorarne l'attuazione, nel rispetto dei criteri dalla stessa DGR adottati;

considerato che nel corso della Consultazione scritta del 21 - 29 ottobre 2021 sono stati discussi nuovi criteri di selezione da applicarsi nell'ambito dei futuri bandi dell'Operazione 16.2.1 e che gli stessi sono stati approvati in forma definitiva con la DD 958/A1700A del 08/11/2021 che approva il documento di chiusura della sopra indicata consultazione scritta;

vista la D.G.R. n. 48-4363 del 16.12.2021 avente per oggetto Reg (UE) 1305/2013 e Reg (UE) 2020/2220 - PSR 2014-2022. Programmazione delle attività e delle dotazioni finanziarie per complessivi 19.758.000,00 euro e delle Operazioni di interesse forestale in relazione all'estensione (2021 e 2022) del periodo di programmazione dello sviluppo rurale, come da D.G.R. n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 e che dispone, in relazione all'Operazione 16.2.1 – Azione 1 "Progetti pilota nel settore forestale", l'incremento della dotazione finanziaria iniziale per complessivi 6.000.000,00 € sulla Focus Area 5C, da destinarsi prioritariamente all'esaurimento della graduatoria del bando 2019 (DD 431/A1807A del 13.01.2019) approvata con DD 206/A1614A del 18.05.2020 e aggiornata con DD 396/A1614A del 06.08.2020 e, secondariamente, con le risorse ancora disponibili, all'apertura di un ulteriore nuovo bando;

vista la D.D. n. 160/A1614A del 20.04.2022 con cui:

- è stato approvato il bando n. 1/2022 dell'Operazione 16.2.1 – Azione 1 "Progetti Pilota nel settore forestale",
- sono state approvate le disposizioni sul preventivo e la rendicontazione di spesa relative allo stesso bando n. 1/2022,
- sono state stabilite le date di apertura e chiusura per il deposito delle domande di sostegno;

considerato che nel suddetto bando n. 1/2022 dell'Operazione 16.2.1 – Azione 1 "Progetti Pilota nel settore forestale" è previsto che " ... non possono partecipare in qualità di componente o capofila di gruppo di cooperazione i soggetti che nell'ambito dell'intera Misura 16 forestale del PSR 2014-2020 risultano beneficiari di contributo in riferimento a 5 precedenti domande di sostegno ammesse a finanziamento.";

considerato che tale disposizione potrebbe essere controproducente riguardo alla capacità innovativa dei progetti da presentare limitando la possibilità di coinvolgimento di istituzioni di ricerca che comprendono, all'interno di una medesima struttura giuridica, ampie sfere di attività e competenza;

ritenuto pertanto opportuno rimuovere tale previsione limitatamente ai beneficiari istituzionali che svolgono attività di ricerca e sviluppo dell'innovazione al fine di assicurare le più ampie possibilità di collaborazione ai partenariati che verranno costituiti,

ritenuto inoltre disciplinare con maggiore dettaglio l'eventuale presenza, nel partenariato, di soggetti esterni al territorio della Regione Piemonte, al fine di adattarla al numero complessivo di partner anziché stabilire, come nel bando approvato, unica unica % (nel caso, il 75%) da applicarsi in modo indiscriminato;

ritenuto pertanto di modificare i due ultimi periodi del paragrafo 4.1 "Beneficiari" nel seguente modo:

l'ultimo periodo del paragrafo "*Il Capofila e la prevalenza (75%) dei soggetti partecipanti devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese.*" è soppresso e sostituito dal seguente testo:

"Tale disposizione non si applica ai soggetti pubblici istituiti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo dell'innovazione.

Il Capofila e la prevalenza dei soggetti partecipanti devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese, secondo il seguente schema:

- in caso di 2 partecipanti, il capofila deve avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese,*
- in caso di 3 partecipanti almeno 2 partecipanti (tra cui il capofila) devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese,*
- in caso di 4 o più partecipanti almeno il 75% dei soggetti partecipanti (tra cui il capofila) devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese."*

Richiamate le D.G.R n 50-8035 del 7.12.2018 e n. 48-4363 del 16.12.2021 e la DD 958/A1700A del 08/11/2021;

attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

determina

sulla base di quanto esposto in premessa, in riferimento bando n. 1/2022 dell'Operazione 16.2.1 – Azione 1 “Progetti Pilota nel settore forestale” approvato con D.D. n. 160/A1614A del 20.04.2022:

1) di modificare il paragrafo 4.1 “BENEFICIARI” del bando n. 1/2022 dell'Operazione 16.2.1 – Azione 1 “Progetti Pilota nel settore forestale” allegato (Allegato A) alla D.D. n. 160/A1614A del 20.04.2022 come di seguito specificato:

l'ultimo periodo del paragrafo “*Il Capofila e la prevalenza (75%) dei soggetti partecipanti devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese.*” è soppresso e sostituito dal seguente testo:

“Tale disposizione non si applica ai soggetti pubblici istituiti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo dell'innovazione.

Il Capofila e la prevalenza dei soggetti partecipanti devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese, secondo il seguente schema:

- in caso di 2 partecipanti, il capofila deve avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese,

- in caso di 3 partecipanti almeno 2 partecipanti (tra cui il capofila) devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese,

- in caso di 4 o più partecipanti almeno il 75% dei soggetti partecipanti (tra cui il capofila) devono avere sede legale o un centro aziendale sul territorio piemontese.”

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di

prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n 33/2013

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Stefania Crotta